



ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN. S.G.

R.G. 453.2016 E 6668.2021

MEMORIA

NELL'INTERESSE

del Dott. Paolo Ferraro, C.F. FRRPLA55L23H501E, rappresentato congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.to Luigi Parenti del Foro di Roma, C.F. PRNLGU61D17H501R, PEC luigiparenti@ordineavvocatiroma.org, nonché dall'Avv. Antonella Rustico del Foro di Roma, C.F. RSTNNL72H46Z229K, PEC antonellarustico@ordineavvocatiroma.org,

CONTRO

il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente *pro tempore*

E

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

Nel richiamare integralmente i ricorsi e le memorie depositate, e prove dirette a supporto (insormontabili e non eludibili) ci limitiamo ad osservare che il dott. Paolo Ferraro ritiene di aver già raggiunto l'obiettivo generale di formare, informare dettagliatamente e sensibilizzare le istituzioni legali, certo utilizzando la macchinazione a suo danno, dimostrata in ogni tassello.

Del risultato ne è prova la sequenza di approfondite indagini ancora in corso sulla cordata deviata romana svolte anche in assoluto segreto dal 2017 in poi, in parte emerse alla pubblica opinione.

La circostanza che il ricorrente fu la prima “eccellente” vittima di una ascesa della cordata romana, da lui e dai magistrati fedeli alla Costituzione osteggiata, emerge dalla infinita serie di indizi e vizi sintomatici fatti emergere ed enucleati in anni di analisi e lavoro portato alla evidenza di codesto On.le CdS.

Ha chiosato in ‘astratto’ il TAR di Roma che “la valutazione (n.d.r. “del CSM”) rientra nelle valutazioni affidate alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione che il giudice amministrativo può sindacare qualora risultino contrari a logicità e ragionevolezza”: noi ci limitiamo ad aggiungere “qualora risultino palesemente affette da innumerevoli vizi sintomatici enucleati anche con prove dirette, che ne dimostrano la profonda irragionevolezza sostanziale e finalizzazione’.

Qui è tutta la questione ‘concreta e reale’ che ruota intorno alle scoperte del Dott. Ferraro ed alla sua scelta di far emergere, per fedeltà alle istituzioni, il retroterra deviato che agiva, e il come agiva (prove dirette) e quali strumentazioni utilizzasse e scopi perseguisse, certo non conformi alla legalità. L’assunto infedele che il noto magistrato oggi ricorrente fosse preda di un improvviso sussulto “visionario” che ne aveva provvisoriamente alterato il consueto equilibrio era ed è l’incongruo ed in concreto illogico *leit motiv* di una palese orchestrazione a monte ed a valle, riprodotta formalmente in procedura e provvedimenti dai membri del CSM 2010-2014 e più che pedissequamente clonata nelle sentenze impugnate dinanzi al CdS.

Tutto ruotò intorno alla necessità di coprire e di non far emergere collegamenti e dinamiche, mentre è pacifico che il dott. Ferraro scoperse attività segrete di un gruppo militare che agiva con modalità criminali sconcertanti, mentre il collegamento con i magistrati devianti della Procura di Roma (e solo a titolo di esempio il ruolo di ponte traghetto da essi ideato e da uno incaricato di essi

gestito o posto in essere o gli antichi legami di altro magistrato con “certi ambiti/soggetti militari”) era ed è pacifico.

I vizi della procedura amministrativa e le ricostruzioni travisate e manipolate e lo sviamento a fini eterodiretti (dimostrati) hanno la loro spiegazione in atti, e tutto ruota intorno alle prove dirette e registrazioni effettuate all’epoca dal dott. Ferraro nella sua abitazione nel quartier civil militare della Cecchignola (versate anche in atti, aggiornabili nonché di pubblico dominio).

I profili, tutti dettagliati ed illustrati con prove e logica, relativi ad una “incongrua” sospensione “cautelare” di quattro mesi, alla falsificazione integrale di una perizia finale artefatta, alle ripetute violazioni sostanziali del diritto di reale difesa del dott. Ferraro, all’occultamento della sua articolata denuncia e memoriale, al nascondimento delle copiose registrazioni e prove dirette riversate in più sedi, alla sceneggiata risibile ed incongrua inscenata mediante alcune audizioni palesemente architettate ed “irrilevanti”, alla argomentata e lamentata concatenazione formale tra asserzioni e giudizi, alla mancata considerazione di una serie cospicua di relazioni e certificazioni (una anche di provenienza pubblica), e si potrebbe continuare, costituiscono un consequenziale addentellato di palmare evidenza, tutto minutamente dettagliato, destrutturato e ricondotte a figure sintomatiche.

La sospensione cautelare per quattro mesi e successiva dispensa del magistrato dott. Paolo Ferraro, da parte dei membri del CSM 2010-2014, riconoscendogli contemporaneamente ed “incongruamente” ed “illogicamente” alta professionalità ed equilibrio sul lavoro, costituisce non un triplo salto mortale da circo senza rete di protezione, ma nel contesto concreto che emerge dai fatti provati un eterodosso sviamento oggettivo del fine statuito normativamente.

Affidiamo pertanto con profonda osservanza a codesto On.le Consiglio di Stato un vaglio reso agevole (sia pur nella solo apparente complessità della vicenda) ed una decisione di accoglimento che da qualunque sportello scelto, illuminando la vicenda, la riconduca a legalità, nell'interesse pubblico.

Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni come riportate nei distinti ricorsi in appello R.G. 453.2016 ed R.G. 6668.2021 che per sinteticità si intendono qui interamente riportate e che la S.V. Ill.ma voglia disporre il passaggio in decisione dei presenti ricorsi in appello.

Con osservanza

Roma, 28.10.2021

Avv. Luigi Parenti

Avv. Antonella Rustico